



“ISTITUTO INDUSTRIALE EDILE CARLO BAZZI”

ANNO DI FONDAZIONE 1872 - ENTE MORALE ERETTO CON R.D. 8-6-1933 N. 910 - C.F./P.IVA 02230420156

Via Cappuccio, 2 – 20123 Milano – tel. 02 8645.3407 – 02 7200.0526 – fax 02 8900.804

e-mail: segreteria@itibazzi.edu.it - amministrazione@itibazzi.edu.it - dirigente@itibazzi.edu.it



I.T.T. “CARLO BAZZI” REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Il presente Regolamento di Istituto aggiorna e integra il precedente Regolamento (approvato dal C.d.I. in data 27/11/2018, con successive integrazioni del 10/09/2020) con le nuove Sezioni elaborate dal Gruppo di Lavoro nell'A.S. 2025/2026. Esso costituisce il testo unico di riferimento per tutta la comunità scolastica dell'I.T.T. “Carlo Bazzi” a decorrere dalla sua approvazione per l'A.S. 2026/2027.



“ISTITUTO INDUSTRIALE EDILE CARLO BAZZI”

ANNO DI FONDAZIONE 1872 - ENTE MORALE ERETTO CON R.D. 8-6-1933 N. 910 - C.F./P.IVA 02230420156

Via Cappuccio, 2 – 20123 Milano – tel. 02 8645.3407 – 02 7200.0526 – fax 02 8900.804

e-mail: segreteria@itibazzi.edu.it - amministrazione@itibazzi.edu.it - dirigente@itibazzi.edu.it



PREMESSA

Il presente Regolamento è emanato nel rispetto delle novità legislative recentemente introdotte: la Legge del 1° ottobre 2024, n. 150 (Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati); i Decreti del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 2025, nn. 134 e 135, i quali vanno ad emendare rispettivamente il DPR 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), il DPR 122/2009 e il D.Lgs. 62/2017, relativi questi ultimi alla valutazione. In particolare, il DPR 134/2025 va a modificare le disposizioni degli artt. 4 e ss. del DPR 249/1998 in tema di responsabilità disciplinare; la Circolare Ministeriale del 16 giugno 2025, n. 3392 (Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione); la Legge 17 maggio 2024, n. 70 (Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo); le *Linee guida* pubblicate a cura del Ministero dell'istruzione e del merito per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche, *Allegato* al DM n. 166 del 9 agosto 2025.

L'azione educativa dell'Istituto si fonda sulla qualità delle relazioni insegnante-studente e sulla collaborazione tra tutte le componenti, promuovendo il senso di responsabilità e l'autonomia individuale di ciascuno. L'attività didattica ha lo scopo di permettere agli studenti il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. La vita della comunità scolastica si basa sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione. L'osservanza del Regolamento garantisce l'ordinato sviluppo della vita scolastica.

Della Comunità scolastica fanno parte gli Studenti iscritti, i Docenti e il Personale non docente, i Rappresentanti dei genitori quando esercitano tale funzione, il Coordinatore Didattico.

L'Istituto adotta il Patto Educativo di Corresponsabilità (art. 5-bis DPR 235/2007, confermato e rafforzato nei contenuti dal DPR 134/2025) quale strumento di interazione e di formale assunzione di impegni formativi e comportamentali tra la Scuola, gli Studenti e le Famiglie.

I dati personali di tutte le componenti scolastiche sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e successive integrazioni. L'informativa sul trattamento dei dati è pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto.

SEZIONE A – COMUNITÀ SCOLASTICA

Art. 1 – ISCRIZIONI

1. Vengono iscritti all'I.T.T. "Carlo Bazzi" tutti gli studenti che ne facciano richiesta nei limiti della capienza obiettiva dell'Istituto.
2. Le classi vengono composte secondo il criterio fondamentale dell'omogeneità nel rispetto delle diverse esigenze di ordine didattico e secondo i criteri composti dal Collegio dei Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto.
3. Agli studenti e figli di lavoratori edili iscritti alla Cassa Edile, che hanno conseguito la promozione, al termine dell'Anno Scolastico sarà rimborsato il 100% dell'ammontare della tassa di iscrizione al 3°, 4° e 5° anno dei corsi dell'Istituto, come previsto da specifica convenzione con Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
4. I dati personali degli iscritti saranno trattati per le finalità istituzionali nel rispetto del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e successive integrazioni. L'informativa specifica è consegnata all'atto dell'iscrizione.

Art. 2 – DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. Lo studente ha diritto ad una formazione qualificata, adeguata al livello di competenze in suo possesso e rispettosa degli stili personali di apprendimento, erogata regolarmente. Ha diritto a conoscere preventivamente gli obiettivi formativi dell'Istituto, gli obiettivi didattici delle singole discipline, la programmazione, le modalità di verifica dell'apprendimento e i criteri di valutazione. Per gli studenti con BES o disabilità certificata, il percorso è personalizzato attraverso il Piano Didattico Personalizzato (PDP) o il Piano Educativo Individualizzato (PEI), come disciplinato dagli artt. 26-29 del presente Regolamento.
2. Lo studente ha diritto ad usufruire delle opportunità formative offerte dalla partecipazione ad esperienze di Formazione Scuola-Lavoro, secondo le modalità predisposte dall'Istituto. Ha inoltre diritto a conoscere il programma di attività e le valutazioni sui risultati ottenuti.
3. Lo studente può fornire alla scuola ogni informazione che ritiene utile per migliorare il proprio apprendimento e la partecipazione alla vita scolastica, comprese quelle relative alle proprie difficoltà di apprendimento o a motivi di disagio: tali informazioni sono protette dall'obbligo di riservatezza.
4. Gli studenti possono riunirsi in assemblea, di classe o d'Istituto, per non oltre otto ore distribuite nell'arco dell'anno scolastico, per trattare problematiche inerenti la vita scolastica, presentandone richiesta scritta al Coordinatore Didattico, indicandone data e durata. L'Istituto assicura la disponibilità di uno spazio adeguato per le riunioni, la cui richiesta, con indicazione delle attività programmate, dei tempi e dei modi di svolgimento, dovrà essere presentata almeno cinque giorni prima e sottoscritta da almeno due studenti.
5. Gli studenti hanno a disposizione l'ambiente dell'Aula Ristoro, al piano rialzato, utilizzabile durante l'attesa dell'inizio delle lezioni o durante l'intervallo.

Art. 3 – DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Gli studenti sono tenuti al rispetto delle norme di Legge, del presente Regolamento e delle disposizioni della Dirigenza, di cui sarà data comunicazione mediante affissione.
2. Gli studenti sono tenuti al rispetto degli orari delle attività scolastiche, anche quando si svolgono fuori dell'Istituto. Gli studenti devono essere presenti in aula entro le ore 8:05. Dopo tale orario l'ammissione potrà essere disposta solo dal Docente di classe presente. Non sono consentite uscite anticipate prima dell'ultima ora di lezione salvo che per gli alunni in

possesso di regolare autorizzazione annuale o per gravi e documentati motivi approvati dal Consiglio di Classe. Ogni ingresso in ritardo e ogni uscita anticipata, anche delle lezioni pomeridiane, dovrà essere tempestivamente giustificato; dei ritardi e anticipazioni non giustificati sarà data comunicazione alle famiglie. In particolare, il docente Coordinatore di classe monitora costantemente i ritardi, dandone notizia al Coordinatore Didattico, al Consiglio di classe e alla Segreteria, per una tempestiva segnalazione alla famiglia.

3. Gli studenti non possono assentarsi senza il permesso del docente o del tutor responsabile dall'aula, dal laboratorio o dal cantiere durante lo svolgimento delle attività didattiche, né durante il cambio di attività. Durante gli intervalli delle attività scolastiche, gli studenti non possono uscire dagli spazi di pertinenza dell'Istituto.
4. Le assenze collettive dovute a manifestazioni degli studenti, ad agitazioni sindacali del personale della scuola, a scioperi dei mezzi di trasporto o a qualunque altra manifestazione di massa devono comunque essere giustificate, anche se effettuate da una parte o da tutta la classe.
5. Le assenze ingiustificate sono soggette a procedimento disciplinare come da successivi artt. 19-20.
6. Gli studenti sono tenuti ad osservare la frequenza minima dei 3/4 del monte ore annuale personalizzato per la validità dell'Anno Scolastico. La mancata osservanza di tale frequenza minima comporta l'esclusione dell'alunno dallo scrutinio finale e pertanto la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Maturità.
7. Gli studenti devono sempre agire nel rispetto degli spazi, degli arredi e della strumentazione dell'Istituto, facendone uso appropriato e curando di non danneggiarli né sporcarli in alcun modo. Eventuali danni saranno addebitati ai responsabili accertati - e alle loro famiglie - che saranno tenuti a rifonderli, fatte comunque salve eventuali sanzioni disciplinari.
8. Gli studenti devono osservare un comportamento corretto e rispettoso degli altri in ogni circostanza, sia nei confronti del personale docente e non docente che dei compagni. L'Istituto promuove attivamente la cultura del rispetto, respingendo fermamente ogni forma di bullismo, prevaricazione e violenza. Per la disciplina specifica del bullismo e cyberbullismo si rinvia agli artt. 22-25 del presente Regolamento.
9. Gli studenti si impegnano durante le attività didattiche e formative a non tenere comportamenti che ostacolino la piena partecipazione alle stesse; in particolare, non è consentito l'utilizzo di strumenti elettronici (tablet, smartphone, ecc.), come indicato da specifico Regolamento relativo all'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi.
10. L'abbigliamento deve essere pratico, confortevole e consoni all'ambiente scolastico. Per le attività di laboratorio e di cantiere è obbligatorio indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) prescritti; le norme operative sono disciplinate dall'art. 12. Lo studente sprovvisto dei D.P.I. non potrà accedere alle aree di esercitazione pratica; tale mancanza costituisce infrazione sanzionabile, e sarà segnalata tempestivamente alla famiglia dal Coordinatore di classe.
11. Gli studenti non possono accedere alla Sala Professori.

Art. 4 – DIRITTI E DOVERI DELLE FAMIGLIE

1. I genitori degli alunni hanno diritto ad una chiara e tempestiva informazione sull'offerta formativa dell'Istituto, sul comportamento scolastico del figlio, sui risultati di apprendimento raggiunti e sulle relative valutazioni, con particolare riguardo per le attività che si realizzano all'esterno dell'Istituto.
2. I genitori hanno diritto a presentare all'Istituto qualsiasi informazione ritengano utile allo scopo di favorire la frequenza scolastica del proprio figlio. Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992, i genitori sono tenuti a trasmettere alla Segreteria didattica la

documentazione clinica aggiornata entro i tempi utili alla redazione o all'aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato (PEI), come indicato annualmente dalla Dirigenza.

3. Le rappresentanze dei genitori hanno facoltà di riunirsi presso i locali dell'Istituto per trattare temi pertinenti alla vita scolastica, su richiesta dei rappresentanti dei Consigli di Classe o del Consiglio d'Istituto, inoltrata alla Direzione almeno cinque giorni prima della data prevista.
4. I genitori hanno il dovere di vigilare sul comportamento dei figli e sul loro regolare adempimento degli impegni scolastici, collaborando costantemente con la scuola per la risoluzione dei problemi eventualmente emergenti.

Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE

1. Tutto il personale dipende direttamente dal Coordinatore Didattico, che provvede a garantirne la corretta gestione, intervenendo per dirimere eventuali situazioni di contesa o per l'applicazione di eventuali sanzioni (cfr. CCNL).
2. I docenti sono responsabili della regolare attuazione delle attività formative dell'Istituto, sia svolgendo la didattica nell'orario stabilito, sia collaborando alle altre attività nell'ambito della programmazione d'Istituto e del Consiglio di Classe. Ciascun docente presenta la propria programmazione didattica all'inizio dell'anno scolastico e una relazione sulle attività svolte al termine dell'anno; entrambi i documenti sono portati a conoscenza degli studenti e delle loro famiglie.
3. Ciascun docente svolge la propria attività secondo i principi dell'autonomia e responsabilità professionale, nel rispetto delle indicazioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e delle disposizioni organizzative dell'Istituto.
4. È obbligo di ciascun docente curare il proprio aggiornamento professionale; a tale scopo tutti i docenti sono tenuti prioritariamente a partecipare alle attività formative realizzate dall'Istituto.
5. L'Istituto, nei limiti delle risorse disponibili, provvede a fornire la strumentazione necessaria per la realizzazione dell'attività didattica e idonei spazi per lo svolgimento delle attività connesse alla funzione docente.
6. I docenti sono tenuti ad evitare durante le attività di servizio comportamenti che ostacolano o interrompano il regolare svolgimento delle stesse; in particolare non è consentito l'utilizzo di strumenti per uso personale (tablet, smartphone, cellulari) durante l'attività didattica.
7. I docenti devono trovarsi nell'Istituto cinque minuti prima che suoni la prima campanella e nelle rispettive aule all'inizio dell'attività didattica. Qualsiasi impedimento alla regolare presenza a scuola deve essere tempestivamente segnalato alla Direzione tramite la Segreteria didattica.
8. I docenti sono responsabili nei confronti degli studenti loro affidati durante tutta la durata del servizio scolastico. Durante gli intervalli sono previsti appositi turni di vigilanza. I docenti segnalano sul Registro di Classe gli alunni assenti e quelli riammessi dopo un'assenza giustificata, e riferiscono tempestivamente al Coordinatore del Consiglio di Classe eventuali problematiche comportamentali e disciplinari.
9. Qualora per ragioni disciplinari si rendesse necessario condurre uno studente in Direzione, i docenti provvederanno a farlo accompagnare dal personale ausiliario.
10. I docenti sono tenuti ad accogliere segnalazioni di eventuali malfunzionamenti delle dotazioni assegnate agli studenti secondo le modalità del regolamento d'aula.
11. I docenti ricevono i genitori durante l'ora settimanale di ricevimento, secondo il calendario dell'Istituto, e nel corso dei Consigli di Classe aperti. Nei quindici giorni antecedenti gli scrutini il ricevimento dei genitori è sospeso.
12. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario svolge le mansioni assegnate nel rispetto degli orari contrattualmente definiti e delle regole di funzionamento dell'Istituto. Eventuali segnalazioni di problemi o disfunzioni devono essere rivolte al Coordinatore Didattico.

Art. 6 – TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA

1. L'Istituto tutela la salute degli studenti e del personale curando la salubrità e la pulizia degli ambienti. Tutti sono tenuti a collaborare al mantenimento della pulizia e a segnalare alla Direzione eventuali situazioni potenzialmente nocive.
2. L'Istituto applica integralmente la normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni). Studenti e personale ricevono la formazione prevista al riguardo e sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni in materia. Le norme operative relative ai D.P.I. e alle attività di cantiere sono disciplinate all'art. 12 del presente Regolamento.
3. Le famiglie sono tenute a segnalare alla scuola qualunque sospetto di malattia infettiva che renda anche solo consigliabile l'allontanamento degli studenti, a tutela della salute del singolo e dell'intera comunità scolastica.

SEZIONE B - VITA SCOLASTICA E SPAZI

Art. 7 – LOCALI, SPAZI COMUNI E COMUNICAZIONI

1. Le componenti scolastiche hanno diritto all'uso dei locali e delle attrezzature dell'Istituto purché ne facciano richiesta con ragionevole preavviso alla Presidenza. Ciascuna componente ha in dotazione uno spazio per l'affissione delle comunicazioni. È vietata l'affissione in forma anonima e fuori dagli spazi assegnati. Eventuali comunicazioni in forma diversa dall'affissione potranno essere fatte solo per il tramite della Direzione.
2. L'Istituto dispone di uno Spazio Ristoro, al piano rialzato, aperto a tutta la Comunità scolastica e in particolare agli studenti durante gli intervalli e l'attesa dell'inizio delle lezioni. In tale spazio possono essere distribuiti e consumati gli alimenti.
3. Il parcheggio per cicli e motocicli è consentito solo all'interno degli spazi appositi e non è custodito. L'Amministrazione scolastica declina ogni responsabilità per eventuali danni o furti.
4. Le strutture speciali (aule informatiche, biblioteca, palestra, cantiere, altre aule dedicate a specifiche attività) sono disciplinate dagli artt. 9–12 del presente Regolamento. Il loro utilizzo per attività diverse da quelle didattiche deve essere autorizzato dalla Direzione.

Art. 8 – SEGRETERIA DIDATTICA

1. La Segreteria didattica è responsabile della tenuta della documentazione riguardante gli studenti, il personale e le attività scolastiche. Garantisce il supporto tecnico e strumentale per il regolare svolgimento dell'attività didattica. Raccoglie e inoltra alla Direzione le segnalazioni relative a problemi e disfunzioni inerenti al regolare funzionamento delle attività.
2. Gli studenti e i genitori possono rivolgersi allo sportello della Segreteria didattica solo durante gli orari previsti e indicati sulla cartellonistica esposta.

Art. 9 – AULE INFORMATICHE

1. L'accesso alle aule informatiche è consentito esclusivamente durante le attività didattiche programmate, in presenza del docente responsabile dell'ora.
2. Ogni studente è assegnatario di una postazione fissa per l'anno scolastico ed è personalmente responsabile del buono stato dell'hardware e delle periferiche assegnate. I danni causati da negligenza o comportamento improprio saranno addebitati ai responsabili accertati.

3. È vietato: installare software non autorizzato; modificare le impostazioni di sistema; accedere a siti non pertinenti all'attività didattica; utilizzare servizi di messaggistica o social network per scopi personali durante le ore di lezione.
4. Il collegamento a Internet è filtrato attraverso il sistema proxy dell'Istituto. Qualsiasi tentativo di elusione dei filtri costituisce specifica infrazione disciplinare sanzionabile.
5. I file prodotti dagli studenti devono essere salvati esclusivamente negli spazi cloud o di rete assegnati dalla scuola. L'Istituto non risponde della perdita di file salvati in modo non corretto.
6. Al termine di ogni ora, ogni studente lascia la postazione in ordine, spegne correttamente il computer e segnala al docente eventuali anomalie riscontrate.
7. Il Responsabile Informatico è incaricato della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aule informatiche e tiene un registro degli interventi. Eventuali guasti devono essere segnalati al Responsabile tramite l'apposita procedura di trouble ticketing. Inoltre, il Responsabile ha anche facoltà di acquisto senza supervisione del materiale necessario.

Art. 10 – BIBLIOTECA

1. La Biblioteca è a disposizione di tutte le componenti scolastiche (studenti, docenti, personale ATA) nei giorni e negli orari definiti annualmente dalla Direzione e pubblicati sul sito dell'Istituto.
2. Il prestito dei volumi ha durata massima di trenta giorni, eventualmente prorogabile su richiesta motivata. La mancata restituzione entro i termini comporta la sospensione temporanea del diritto al prestito e, in caso di smarrimento o deterioramento, l'obbligo provvedere alla sostituzione del volume.
3. Nella sala di lettura è richiesto il massimo rispetto del silenzio. Non è consentito consumare cibi o bevande, utilizzare dispositivi elettronici a emissione sonora e il telefono cellulare a voce, o manomettere i volumi e i materiali esposti.
4. Tutte le componenti scolastiche possono presentare proposte di acquisto di libri, riviste e materiale scientifico-didattico entro il 31 ottobre di ogni anno, compilando l'apposito modulo disponibile in Segreteria.
5. La gestione della Biblioteca è affidata al personale ATA incaricato.

Art. 11 – STRUTTURE SPORTIVE

1. L'accesso alla palestra è consentito solo agli studenti e ai docenti che indossino gli indumenti idonei all'attività programmata (tuta, scarpe da ginnastica a suola chiara non utilizzate all'esterno), calzate immediatamente prima nello spogliatoio.
2. L'utilizzo di strutture sportive esterne convenzionate con l'Istituto avviene sotto la sorveglianza del docente e nel rispetto del regolamento dell'ente gestore. Il trasferimento è soggetto a tutte le disposizioni del presente Regolamento.
3. Lo studente in possesso di esonero totale dalle attività pratiche assiste comunque alle lezioni, salvo diversa indicazione del docente, rispettando le norme di sicurezza e comportamento.
4. Non è consentito utilizzare le attrezzature ginnico-sportive in modo improprio o senza supervisione del docente. Danni derivanti da un utilizzo non corretto saranno contestati all'autore e addebitati alla famiglia.
5. Il docente segnala tempestivamente alla Direzione eventuali danni alle strutture o alle attrezzature riscontrati prima, durante o dopo le lezioni.

Art. 11 BIS – AULA DI CHIMICA

1. Per la gestione dell'Aula di Chimica si rimanda allo specifico regolamento redatto dai docenti delle materie scientifiche.

Art. 12 – CANTIERE E ATTIVITÀ PRATICHE PRESSO ESEM-CPT (VIA NEWTON 3, MILANO)

1. Le attività di cantiere si svolgono presso il centro ESEM-CPT di via Newton, Milano, nell'ambito della formazione tecnico-pratica del curriculum CAT. Gli studenti si presentano in sede nei giorni e negli orari stabiliti nell'orario settimanale.
2. Ai fini della sicurezza si applica integralmente il D.Lgs. 81/2008. È obbligatorio indossare i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) in base alle esercitazioni e i pericoli connessi. Ogni studente dovrà dotarsi di D.P.I. richiesti dalla scuola.
3. L'accesso all'area di cantiere senza D.P.I. completi è assolutamente vietata e costituisce specifica infrazione disciplinare. La mancata dotazione comporta come da regolamento di Istituto un richiamo scritto Art. 20 comma a.
4. Ogni studente prende visione e firma il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo alle attività di cantiere prima dell'inizio delle esercitazioni. I minorenni devono far apporre anche la firma dei genitori.
5. Comportamenti pericolosi per sé o per altri (uso improprio di attrezzature, rimozione dei D.P.I., violazione delle zone di sicurezza) provocano l'immediata apertura di uno specifico procedimento disciplinare.
6. Gli studenti rispettano le disposizioni del personale tecnico di ESEM-CPT, che collabora con il docente in qualità di esperto del settore. Il personale ESEM-CPT può segnalare comportamenti scorretti al docente, che prende i dovuti provvedimenti in base a quanto previsto dal presente regolamento.
7. Le assenze alle attività di cantiere sono soggette alle stesse regole di giustificazione previste per le lezioni in Istituto (art. 3).

N.B. *Il rispetto delle norme di sicurezza sul cantiere non è negoziabile. La Direzione si riserva di adottare i provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento in caso di inosservanza, dandone tempestiva comunicazione alle famiglie.*

SEZIONE C – ATTIVITÀ FUORI SEDE

Art. 13 – DEFINIZIONI E FINALITÀ

1. Rientrano nella categoria “Visite guidate” le uscite didattiche fuori sede prive di pernottamento (musei, cantieri, aziende, mostre, eventi culturali e tecnici) coerenti con la programmazione disciplinare.
2. Rientrano nella categoria “Viaggi di istruzione” le iniziative che comportano almeno un pernottamento fuori sede.
3. Rientrano nella categoria “Progetti Erasmus+” le attività di mobilità finanziate dall'UE (Reg. 2021/817) che prevedono soggiorni di studio, tirocinio o job-shadowing in Paesi partecipanti.
4. Tutte le iniziative hanno finalità formative e si integrano con la programmazione didattica del Consiglio di Classe.

Art. 14 – PROGRAMMAZIONE E APPROVAZIONE

1. Le proposte di visita o viaggio devono essere presentate al Coordinatore di Classe entro il 31 ottobre per il primo quadrimestre ed entro il 31 gennaio per il secondo.

2. L'approvazione spetta al Consiglio di Classe (coerenza con la programmazione) e al Consiglio d'Istituto (delibera definitiva).
3. Le proposte di partecipazione a bandi Erasmus+ devono essere presentate dalla Funzione Strumentale competente, previo parere del Coordinatore Didattico, nel rispetto delle scadenze INDIRE.
4. Non sono ammesse visite o viaggi nell'ultimo mese dell'anno scolastico, salvo deroghe motivate autorizzate dal Coordinatore Didattico.

Art. 15 – PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI

1. Ogni classe interessata alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione dovrà partecipare preferibilmente al completo, o comunque con almeno 2/3 degli alunni frequentanti. Fanno eccezione le uscite per attività sportive, teatrali, spettacoli, conferenze, premiazioni che coinvolgano solo alcuni alunni.
2. Gli studenti con sanzione di allontanamento irrogata nell'anno in corso possono essere esclusi su delibera del Consiglio di Classe.
3. Per gli studenti minorenni è richiesta l'autorizzazione scritta dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
4. La famiglia si impegna a non occultare consapevolmente alcuna informazione relativa a malattie, restrizioni, abitudini alimentari e terapie farmacologiche in corso o pregresse, e a comunicarle alla scuola.
5. Per i progetti Erasmus+ la selezione avviene secondo criteri pubblici approvati dal Collegio Docenti e descritti nei Bandi comunicati alle famiglie.

Art. 16 – ACCOMPAGNATORI E RESPONSABILITÀ

1. Per ogni uscita è designato un docente accompagnatore responsabile nominato dal Coordinatore Didattico. Deve essere garantita la presenza di almeno un docente ogni quindici studenti.
2. Il docente accompagnatore è il referente per le situazioni di emergenza e gestisce i contatti con le famiglie, la Segreteria e la Direzione.
3. Durante la mobilità Erasmus+ il tutor di mobilità mantiene contatti regolari con le famiglie e con l'Istituto ospitante, nel rispetto della privacy.

Art. 17 – OBBLIGHI DEGLI STUDENTI DURANTE LE USCITE

1. Gli studenti rispettano le norme del presente Regolamento, quelle dei luoghi visitati e le indicazioni dei docenti accompagnatori.
2. L'uso di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti è assolutamente vietato. In caso di violazione, il docente adotta i provvedimenti disciplinari previsti e avvisa immediatamente famiglie e Direzione.
3. Gli studenti sono responsabili dei propri effetti personali. L'Istituto declina ogni responsabilità per furti o danni a beni personali.
4. I comportamenti lesivi della dignità altrui o del patrimonio pubblico sono sanzionati secondo le disposizioni dell'art. 19.
5. Per i soggiorni Erasmus+, gli studenti firmatari moduli Erasmus sono vincolati anche al Code of Conduct dell'Istituto ospitante.

Art. 18 – RIMBORSI E RINUNCE

1. Le quote versate sono rimborsabili solo in caso di documentata impossibilità a partecipare (malattia, lutto, causa di forza maggiore) o di annullamento dell'iniziativa da parte dell'Istituto.
2. Per i soggiorni Erasmus+ le norme di rimborso seguono il Grant Agreement stipulato con l'Agenzia Nazionale.

N.B. *Per le procedure di gara e l'affidamento del servizio di trasporto e/o ospitalità si applicano le norme del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici). La Funzione Strumentale Erasmus+ cura la rendicontazione nel rispetto del Reg. UE 2021/817.*

SEZIONE D – DISCIPLINA E INCLUSIONE

Regolamento di Disciplina

Art. 19 – PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplinare è stilato in conformità con quanto previsto dalla L. 150/2024 e dal DPR 134/2025.

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e a vantaggio della comunità.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Nessuna infrazione connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto in itinere, fatti salvi gli effetti della valutazione della condotta in sede di Scrutinio finale. Nello specifico, il DPR 135/2025, attuativo della L. 150/2024, ha ridefinito la valutazione nel secondo ciclo: il voto di condotta inferiore a 6/10 comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato; il voto di condotta pari a 6/10 comporta la sospensione del giudizio con assegnazione di un elaborato critico di cittadinanza attiva e solidale, la cui mancata presentazione o insufficienza determina la non ammissione; inoltre, il punteggio massimo di credito scolastico è attribuibile solo con voto di condotta pari o superiore a 9/10.
4. In nessun caso può essere sanzionata, direttamente o indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze. Il Consiglio di Classe si riserva la facoltà di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato.
7. Nei casi di allontanamento dalle lezioni il Consiglio di Classe applica il regime ordinario disciplinato dall'art. 20. Qualora il comportamento contestato integri gli estremi del bullismo e del cyberbullismo, si applicano in via specifica anche le disposizioni dell'art. 24. Per gli studenti in possesso di PEI ai sensi della L. 104/1992, l'allontanamento è disciplinato esclusivamente dall'art. 28, che prevale sul regime ordinario.

Art. 20 – TIPOLOGIA DI INFRAZIONI E SANZIONI CORRISPONDENTI

I rapporti tra i docenti e gli studenti, connotati da costante reciproco rispetto, devono sempre essere improntati ai principi della credibilità, dell'equilibrio e della professionalità del docente, e dal doveroso riconoscimento, da parte degli allievi, dell'autorevolezza della persona e del ruolo del docente.

Le sanzioni disciplinari costituiscono pertanto un intervento eccezionale finalizzato in ogni caso al ristabilimento di una corretta impostazione del rapporto educativo tra studente e comunità educante.

Ai sensi dei DPR 249/98, DPR 235/07, DPR 134/2025, in attuazione della Legge 150/2024, saranno adottate le sanzioni disciplinari previste dal seguente prospetto:

	Comportamenti oggetto di sanzione	Sanzione prevista	Organi scolastici competenti
a.	Assenze e ritardi ingiustificati Negligenze nell'assolvimento dei propri doveri da parte dello studente (essere sprovvisto del materiale occorrente per le lezioni, rimanere senza motivo fuori dall'aula, ...)	Richiamo scritto Nota disciplinare in caso di reiterazione (di assenze e ritardi ingiustificati, e di negligenze) e immediata segnalazione ai genitori	Docente di classe Coordinatore di classe
b.	Disturbo e/o interruzione dell'attività didattica (ostacolare lo svolgimento dell'attività scolastica, comportamento non corretto non rispettoso dei compagni e dei docenti, schiamazzi, disturbo, ingiurie; espressioni volgari e/o imprecazioni; allontanamento dall'aula senza permesso, ...); Tenuta inadeguata, indecorosa e sconveniente dell'aula.	Nota disciplinare e colloquio anche telefonico con i genitori Pulizia dell'aula alla fine delle attività didattiche	Docente di classe
c.	Fumo nei locali e nelle pertinenze della scuola	Nota disciplinare e colloquio con i genitori Sanzione amministrativa pecuniaria da € 27.50 a € 275.00	Docente di classe Coordinatore Didattico o un suo Collaboratore
d.	Uso dei cellulari o di altri dispositivi elettronici durante le lezioni o le verifiche	Nota disciplinare e valutazione negativa della prova	Docente di classe

e.	Uso improprio dei cellulari (filmati e registrazioni senza autorizzazione)	Sospensione con obbligo di frequenza per 1-2 giorni e attività di approfondimento sulle conseguenze del suo comportamento	Consiglio di classe
f.	Gravi comportamenti e illeciti disciplinari	Nota disciplinare Sanzioni alternative Sospensione con obbligo di frequenza per 1-2 giorni e attività di approfondimento sulle conseguenze del suo comportamento.	Docente di classe Coordinatore di classe Consiglio di classe
g.	Reiterazione delle condotte sub a) b) c) e) (Il Consiglio di Classe valuterà l'opportunità di irrogare la sospensione in relazione alla specificità e al contesto dell'infrazione)	Sospensione con obbligo di frequenza per la durata superiore a 2 giorni e fino a 15 giorni Svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate o presso l'Istituzione Scolastica nel caso in cui non vengano individuate le strutture convenzionate da parte del USR. Tali attività possono proseguire, anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.	Il Coordinatore Didattico accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria e di conseguenza convoca il Consiglio di Classe dello studente che ha commesso l'infrazione Il Consiglio di Classe aperto alle componenti studentesche e genitoriali (docenti, rappresentanti degli studenti e dei genitori - se un rappresentante è parte in causa deve essere sostituito dal primo dei non eletti) decide se esistono gli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica, decide l'entità della sanzione, propone una sanzione alternativa

h.	Manomissioni, atti vandalici, danneggiamenti, distruzione e furto di materiale, corredo, sussidi e strumenti didattici, arredi e parti della struttura scolastica	Accertamento dell'infrazione da parte del docente responsabile della classe o del personale non docente. Procedure e modalità di pagamento della sanzione sono definite dal Coordinatore Didattico e per gravi danni dal Consiglio d'Istituto	Il Consiglio di Istituto procede nei confronti dei responsabili alla richiesta del risarcimento per i danni accertati
i.	Violenze fisiche e/o psicologiche contro altri studenti o terzi, lesive della integrità psicofisica e della riservatezza delle persone. Azioni di bullismo o cyberbullismo, allontanamento arbitrario dall'Istituto, assunzione di sostanze stupefacenti e/o bevande alcoliche, spaccio, furto, diffusione di materiale audio, video e fotografico su qualsiasi mezzo di comunicazione e piattaforma social senza espressa autorizzazione (...)	Sospensione con obbligo di frequenza per la durata superiore a 2 giorni e fino a 15 giorni Attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate o presso l'Istituzione Scolastica nel caso in cui non vengano individuate le strutture convenzionate da parte del USR. Tali attività possono proseguire, anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.	Consiglio di Classe
l.	Reiterazione delle condotte sub h) i) e reati rilevanti anche sul piano penale	Allontanamento dalla scuola superiore a 15 giorni o svolgimento da parte dello studente di attività di cittadinanza solidale, voto inferiore ai 6/10 nel comportamento, in applicazione del DPR 122/2009 e della normativa vigente, non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato. Il Consiglio di Istituto delibera un percorso di recupero in coordinamento con famiglia, servizi sociali e, se necessario, autorità giudiziaria.	Consiglio di Istituto

		L'allontanamento può essere disposto nei casi di reati che violano dignità e rispetto della persona, atti di violenza o situazioni di pericolo. Le attività di cittadinanza attiva e solidale si svolgono presso strutture esterne convenzionate, inserite in un elenco predisposto dall'USR; devono essere regolate da convenzioni che definiscono percorso, contesto, tempi, limiti, figure di riferimento e responsabilità; prevedono che l'obbligo di vigilanza sugli studenti sia in capo alle strutture ospitanti.	
--	--	--	--

1. I provvedimenti di allontanamento potranno essere commutati con le seguenti attività: pulizia dell'aula, del giardino o di altri ambienti scolastici in affiancamento al personale ATA o docente; attività sociali e di cittadinanza solidale.
2. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato secondo le seguenti fasi: contestazione degli addebiti in forma scritta da parte del Coordinatore Didattico sentito il docente coordinatore di classe, convocazione del Consiglio di Classe straordinario (docenti, rappresentanti degli studenti e dei genitori - se un rappresentante è parte in causa deve essere sostituito dal primo dei non eletti), notifica del provvedimento disciplinare deliberata dal Consiglio di Classe.
3. Lo studente è invitato a esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto e, qualora fosse necessario, in presenza dei suoi genitori o di colui che ne ha la tutela giuridica.
4. Della decisione presa dagli organi competenti verrà data comunicazione formale dal Coordinatore Didattico all'interessato ed ai genitori.
5. Contro le sanzioni è ammesso ricorso da parte degli allievi entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia dell'Istituto.

Art. 21 – IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno che decide entro 10 giorni. L'organo è composto da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ed è presieduto dal Coordinatore Didattico.

Bullismo e cyberbullismo

Art. 22 – DEFINIZIONI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

1. Il “bullismo” in ambito scolastico è un comportamento aggressivo, intenzionale e ripetuto nel tempo, caratterizzato da uno squilibrio di potere tra studenti. La normativa italiana di riferimento si fonda principalmente sulla Legge 71/2017, specificamente sul cyberbullismo, aggiornata e integrata dalla Legge 70/2024. Ai sensi della Legge 29 maggio 2017, n. 71, per “cyberbullismo” si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi lo scopo di isolare un minore o porlo in ridicolo.
2. Il cyberbullismo ricomprende, a titolo esemplificativo: invio ripetuto di messaggi ostili (harassment); pubblicazione di immagini umilianti senza consenso (outing, denigration); furto di account altrui (identity theft); esclusione sistematica da gruppi online (exclusion); diffusione di voci false (flaming).

Art. 23 – REFERENTE PER IL CYBERBULLISMO

1. L'Istituto nomina annualmente un Referente per il bullismo e il cyberbullismo tra i docenti disponibili.
2. Il Referente raccoglie le segnalazioni, coordina le azioni di contrasto e prevenzione, mantiene i contatti con la Polizia Postale e con i servizi sociali territoriali, e promuove attività di educazione digitale.
3. Ogni docente, personale ATA e studente che venga a conoscenza di episodi di cyberbullismo è tenuto a segnalarli al Referente o alla Direzione.

Art. 24 – PROCEDURA DI SEGNALAZIONE, INTERVENTO E SANZIONI

1. Chiunque subisca o sia testimone di atti di bullismo e di cyberbullismo può segnalarlo al Referente, al Coordinatore di Classe o alla Direzione, in forma scritta o verbale. L'identità del segnalante è tutelata.
2. Il Referente valuta la gravità del caso e, entro 48 ore, informa la Direzione e avvia le procedure di intervento. Nei casi di particolare urgenza si può procedere, previa tempestiva convocazione dell'organo collegiale competente e successivo immediato contatto con la famiglia, all'allontanamento temporaneo del responsabile.
3. La Direzione convoca le famiglie degli studenti coinvolti e, se necessario, richiede l'intervento dei servizi sociali o delle Forze dell'Ordine.
4. Le sanzioni disciplinari per atti di bullismo e cyberbullismo sono le seguenti:
 - a. Molestia, molestia digitale, insulti, denigrazione: ammonizione scritta, convocazione genitori, attività riparatoria (fino a 5 giorni di sospensione) – Coordinatore Didattico / C.d.C.
 - b. Diffusione di immagini senza consenso, furto identità digitale: sospensione e percorso di riflessione obbligatorio, segnalazione alle autorità competenti (da 5 a 15 giorni) – C.d.C. / Consiglio d'Istituto
 - c. Cyberstalking, ricatto, condotte penalmente rilevanti: sospensione fino a fine anno, segnalazione obbligatoria all'autorità giudiziaria – Consiglio d'Istituto
5. La trascrizione nel fascicolo personale dello studente è obbligatoria per le infrazioni di grave entità. L'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria scatta ogni qualvolta siano ravvisabili gli estremi di un reato ai sensi del Codice Penale (art. 612-bis, artt. 617 e 617-quater c.p.).

6. Nell'ambito delle finalità preventive ed educative tenute in specifica considerazione dalla recente normativa, si rammenta l'introduzione di un nuovo strumento di natura amministrativa: l'ammonizione del Questore per condotte commesse da ultradodicienni (D.L. 123/2023, conv. L. 159/2023).

Art. 25 – PREVENZIONE E EDUCAZIONE DIGITALE

1. L'Istituto promuove annualmente almeno un'attività formativa su bullismo, cyberbullismo e cittadinanza digitale, rivolta a studenti, docenti e genitori.
2. La tematica è inserita nel curriculum di Educazione Civica di ogni Consiglio di Classe.
3. I docenti di Tecnologie Informatiche collaborano con il Referente per integrare nella programmazione moduli sulla sicurezza in rete, sulla tutela della privacy (GDPR) e sulla netiquette.
4. L'Istituto intende anche promuovere un approccio consapevole all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, strumento tecnologico di eccezionale rilevanza e di straordinario impatto innovativo, da conoscere adeguatamente per poter adoperare in modo positivo, proficuo e utile le sue enormi potenzialità (cfr. lo specifico *Regolamento per l'utilizzo dell'IA in Istituto*).

Studenti con Piano Educativo Individualizzato (L. 104/1992)

Art. 26 – PRINCIPI E NORME DI RIFERIMENTO

1. L'Istituto garantisce il pieno diritto all'istruzione e all'inclusione degli studenti con disabilità certificata ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e del D.Lgs. 66/2017 (come modificato dal D.Lgs. 96/2019).
2. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento programmatico redatto e aggiornato annualmente dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (GLO), che definisce obiettivi, strategie, risorse e — in via esclusiva rispetto al Regolamento disciplinare generale — i provvedimenti applicabili in caso di comportamenti non adeguati.
3. Il PEI è vincolante per tutti i soggetti coinvolti. Le sue disposizioni prevalgono sulle corrispondenti norme del presente Regolamento ogni qualvolta vi sia contrasto, in quanto norme speciali.
4. La presente sezione si applica esclusivamente agli studenti con certificazione ai sensi della L. 104/92 e PEI redatto e approvato dal GLO. Per gli studenti con DSA o BES non certificati L. 104/92 si applicano il PDP e il Piano per l'Inclusione di Istituto.

Art. 27 – INAPPLICABILITÀ DIRETTA DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE

1. I provvedimenti disciplinari dell'art. 20 non si applicano automaticamente agli studenti con PEI. Ogni comportamento che in via ordinaria configurerebbe un'infrazione deve essere valutato dal Consiglio di Classe, con la partecipazione determinante dell'insegnante di sostegno, alla luce del profilo di funzionamento dello studente e delle indicazioni del PEI.
2. La valutazione tiene conto di: natura della disabilità e suo impatto sulle funzioni cognitive, comunicative e comportamentali; capacità dello studente di comprendere le norme; presenza di fattori scatenanti ambientali, relazionali o sensoriali; indicazioni dello specialista di riferimento.
3. Qualora il comportamento sia riconducibile alle manifestazioni tipiche della disabilità, non si procede ad alcuna sanzione disciplinare. Il Consiglio di Classe attiva le misure di supporto previste nel PEI o convoca con urgenza il GLO per aggiornarne i contenuti.

4. Qualora il comportamento non sia direttamente riconducibile alla disabilità, il Consiglio di Classe adotta provvedimenti definiti all'interno del PEI, proporzionati al livello di comprensione dello studente. In nessun caso si applicano sanzioni che comportino l'isolamento sociale o l'esclusione prolungata in assenza di misure compensative.

Art. 28 – DEFINIZIONE DEI PROVVEDIMENTI NEL PEI

1. Il GLO definisce nel PEI una sezione dedicata alla gestione dei comportamenti problematici, che comprende: analisi funzionale del comportamento (antecedenti, comportamento, conseguenze); strategie educative e di intervento preventivo; provvedimenti applicabili, graduati per intensità e finalizzati all'inclusione; criteri per distinguere comportamenti riconducibili alla disabilità da quelli non riconducibili.
2. I provvedimenti definiti nel PEI possono includere: riduzione temporanea dello stimolo con accompagnamento in spazio dedicato (time-out strutturato); modifica dell'organizzazione dell'orario; potenziamento del supporto dell'insegnante di sostegno o dell'educatore; utilizzo di sistemi di comunicazione aumentativa e alternativa (CAA).
3. I provvedimenti di cui al comma 2 hanno natura educativa e non sanzionatoria. Non vengono trascritti nel fascicolo disciplinare, ma documentati nella sezione comportamentale del PEI e nel diario degli interventi dell'insegnante di sostegno.
4. In via del tutto eccezionale, qualora il GLO ritenga necessario un allontanamento temporaneo per tutelare l'incolumità dello studente o degli altri, tale misura è adottata previa consulenza dello specialista di riferimento e deve essere accompagnata da un piano di supporto per il rientro e da un aggiornamento immediato del PEI. L'allontanamento non equivale a una sospensione disciplinare e non incide sul voto di condotta.

Art. 29 – RUOLI, RESPONSABILITÀ E RACCORDO CON LE FAMIGLIE

1. L'insegnante di sostegno monitora il comportamento dello studente con PEI e segnala tempestivamente al Coordinatore di Classe e alla Direzione le situazioni critiche o la necessità di revisione del PEI.
2. Il Coordinatore di Classe garantisce che tutti i docenti del Consiglio siano informati delle disposizioni comportamentali del PEI e le applichino coerentemente.
3. La famiglia è parte integrante del GLO, partecipa alla definizione e alla revisione del PEI e deve essere tempestivamente informata di qualsiasi episodio critico. Il suo consenso è necessario per le modifiche sostanziali al PEI.
4. In caso di disaccordo persistente tra la famiglia e il Consiglio di Classe, si richiede la mediazione dell'Ufficio Scolastico Territoriale (UST) o del servizio di neuropsichiatria infantile dell'ASST di riferimento.

N.B. *Il rispetto della dignità della persona con disabilità è un valore fondante del presente Regolamento, in applicazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (L. 18/2009).*

SEZIONE E - SICUREZZA NELLA CORRISPONDENZA

Gestione della corrispondenza e delle comunicazioni sospette

Art. 30 – DEFINIZIONE E CASISTICA

1. Per “gestione della corrispondenza e delle comunicazioni sospette” si intende la situazione di pericolo derivante dalla ricezione di comunicazioni scritte o digitali di origine sospetta, anomala o potenzialmente pericolosa.
2. Rientrano in questa categoria: lettere anonime contenenti minacce o materiale illecito; plichi con sostanze sconosciute o caratteristiche sospette (deformazione, macchie, odori inusuali, assenza di mittente); comunicazioni di natura estorsiva o intimidatoria; invio di materiale pornografico o di propaganda odiosa.
3. In presenza di comunicazioni che configurino reato, l’obbligo di segnalazione alle Forze dell’Ordine è immediato e ineludibile.

Art. 31 – PROCEDURA IN CASO DI POSTA SOSPETTA

1. Chiunque noti corrispondenza sospetta all’interno dell’Istituto deve astenersi dall’apirla o maneggiarla e segnalare immediatamente la circostanza alla Direzione o al personale ATA in servizio.
2. Il personale di portineria non consegna plichi anonimi o privi di mittente leggibile senza aver prima informato la Direzione.
3. La Direzione, valutata la situazione, procede secondo le indicazioni delle Forze dell’Ordine (113 o 112), senza tentare di aprire il plico.
4. In caso di sospetta presenza di sostanze pericolose, si attiva immediatamente il Piano di Evacuazione e si contattano il 115 (Vigili del Fuoco) e/o il 118 (Soccorso Medico).
5. Dopo la risoluzione dell’emergenza, la Direzione redige un verbale dell’accaduto e lo conserva nel fascicolo della sicurezza, comunicando l’episodio all’UST se ritenuto opportuno.

Art. 32 – COMUNICAZIONI DIGITALI SOSPETTE E PREVENZIONE

1. Le comunicazioni di posta elettronica su account istituzionali contenenti minacce, materiale illecito o allegati sospetti non devono essere aperte. Il destinatario segnala immediatamente al DPO (Data Protection Officer: Responsabile della Protezione dei Dati) e alla Direzione, senza inoltrarle o rispondervi.
2. L’Istituto adotta misure tecnico-organizzative per la protezione dei sistemi informatici (firewall, antivirus, filtri antispam) in conformità alle misure di sicurezza ex art. 32 GDPR.
3. Gli episodi di phishing, smishing o vishing connessi all’attività scolastica devono essere segnalati alla Polizia Postale (www.commissariatodips.it) e alla Direzione.
4. Il personale di segreteria e di portineria riceve annualmente una formazione specifica sul riconoscimento della posta sospetta e sulle procedure di emergenza. Le procedure sono affisse in portineria e in segreteria e pubblicate sul sito istituzionale nella sezione “Sicurezza”.

SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – RIMANDI NORMATIVI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a:

- L. 150/2024
- D.P.R. 134/2025 e 135/2025
- Circolare M.I.M. 16/06/2025, prot. n. 3392
- L. 70/2024
- D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico Istruzione) e successive modificazioni
- D.P.R. 249/1998 e D.P.R. 235/2007 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti)
- L. 107/2015 (Buona Scuola)
- D.Lgs. 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro)
- L. 104/1992 e D.Lgs. 66/2017 e D.Lgs. 96/2019 (inclusione scolastica)
- L. 71/2017 (cyberbullismo)
- Reg. UE 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e successive integrazioni (Privacy)
- Reg. UE 2021/817 (Erasmus+)
- D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici)
- CCNL vigente per il personale scolastico

Art. 34 – ENTRATA IN VIGORE, REVISIONE E PUBBLICAZIONE

1. La bozza del presente Regolamento, dopo essere stata sottoposta alla lettura della componente studentesca, è approvata dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto, ed entra in vigore a decorrere dall'A.S. 2026/2027, abrogando ogni precedente versione.
2. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto. Una copia aggiornata è affissa nella bacheca degli avvisi istituzionali.
3. Il Consiglio di Istituto procede alla revisione del Regolamento ogni tre anni o ogni qualvolta mutamenti normativi o organizzativi lo rendano necessario. Le modifiche sono approvate con specifica delibera del Consiglio d'Istituto, previo parere favorevole da parte del Collegio dei Docenti.

Milano, 30 settembre 2026

IL COORDINATORE DIDATTICO
(arch. Umberto Andolfato)
Firmato digitalmente da

Umberto Emanuele Ambrogio Andolfato

C = IT

Approvato dal Collegio Docenti in data 01/10/2026

Approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 02/10/2026